

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1296)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo, che si sottopone all'esame del Parlamento, risponde all'esigenza di fornire soluzione normativa al problema della doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio, avvertita da parte dell'Italia e dell'URSS relativamente all'attività svolta dalle rispettive Compagnie di bandiera nel settore della navigazione aerea.

Al contempo l'anzidetta pattuizione convenzionale intende realizzare, come ogni altra della specie, condizioni più favorevoli allo sviluppo degli scambi di passeggeri e merci tra i due Paesi. Ed invero è noto, al riguardo, come uno degli ostacoli che si oppongono all'intensificazione dei servizi di trasporto internazionale, sia costituito dalla

maggior onerosità della loro gestione in regime di contemporanea applicazione, negli Stati interessati, di imposte di analoga natura sui medesimi redditi e patrimoni.

L'Accordo — che consta di 5 articoli — attua una regolamentazione della doppia imposizione ispirata al principio dell'attribuzione del potere impositivo ad uno soltanto degli Stati contraenti. E, infatti, previsto l'esercizio di tale potere da parte dello Stato di appartenenza dell'impresa di navigazione, sia sul reddito e sul patrimonio dell'impresa medesima sia sui redditi di lavoro del personale dalla stessa dipendente.

In particolare, nel quadro dell'anzidetto principio, l'articolo 2 sancisce l'obbligo di ciascuno degli Stati contraenti ad esentare

dalle imposte sul reddito e sul patrimonio le rispettive imprese aeree che abbiano nell'altro Stato la residenza o, se trattasi di imprese a struttura societaria, la sede della direzione effettiva.

Il medesimo trattamento esonerativo è contemplato dal successivo articolo 3 relativamente ai redditi realizzati dalle imprese in parola in dipendenza della loro partecipazione ad un servizio in *pool*, ad un esercizio in comune o ad altri organismi internazionali d'esercizio.

Del pari, al suindicato principio dell'attribuzione del potere di imposizione esclusiva-

mente allo Stato di appartenenza dell'impresa, è ispirato l'articolo 4 che prevede l'esenzione nell'altro Stato contraente delle remunerazioni percepite da persone fisiche, ivi residenti ma cittadini dello Stato di appartenenza dell'impresa, per lavoro prestato alle dipendenze dell'impresa medesima.

In relazione, infine, alla situazione tributaria delle Compagnie aeree italiane e sovietiche e del personale da esse dipendente, l'articolo 5 stabilisce l'applicazione retroattiva delle disposizioni dell'Accordo al 1° gennaio 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, animati dal desiderio di facilitare le comunicazioni aeree tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. L'espressione « esercizio della navigazione aerea » designa l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merce e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in U.R.S.S., nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

3. L'espressione « imprese sovietiche » designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in U.R.S.S. e non residenti in Italia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica Italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia:

a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'Italia, l'U.R.S.S. e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonché da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia;

b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

2. Il Governo dell'U.R.S.S. si obbliga ad esentare le imprese italiane nell'U.R.S.S.:

a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'U.R.S.S., l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonché da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nell'U.R.S.S.;

b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

Articolo 3

L'esenzione fiscale stabilita nel precedente articolo 2, si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in *pool*, ad esercizio in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 4

1. Le remunerazioni che un cittadino dell'U.R.S.S., residente in Italia, riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese sovietiche in relazione all'esercizio della navigazione aerea sono esenti dalle imposte italiane sui redditi.

2. Le remunerazioni che un cittadino italiano, residente nell'U.R.S.S., riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese italiane in relazione all'esercizio della navigazione aerea sono esenti dalle imposte sovietiche sui redditi.

Articolo 5

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 16 settembre 1971, nella lingue italiana e russa entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della

REPUBBLICA ITALIANA

MORO

Per il Governo della

UNIONE DELLE REPUBBLICHE
SOCIALISTE SOVIETICHE

BUGAEV